

ART. 13

ORIGINALE

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ANGELO SPIRITO

- Presidente -

Dott. LINA RUBINO

- Consigliere -

Dott. ENZO VINCENTI

- Consigliere -

Dott. MARCO ROSSETTI

- Consigliere -

Dott. MARCO DELL'UTRI

- Rel. Consigliere -

Oggetto


RISARCIMENTO
DANNI

Ud. 27/01/2022 - CC

Cas. 9856

R.G.N. 37643/2019

Rep.



ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso n. 37643/2019 proposto da:

, elettivamente domiciliati in ROMA, presso lo studio dell'avv.to MAURIZIO MASSATANI, che li rappresenta e difende;

- ricorrenti -

contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A., elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell'avv.to FRANCESCO BALDI, che la rappresenta e difende;

- controricorrente -

2022

173

ALLIANZ S.P.A., elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell'avv.to MICHELE CLEMENTE, che la rappresenta e difende;

- *controricorrente* -


e

NICOLA ;

- *intimato* -

avverso la sentenza n. 4399/2019 emessa dalla CORTE D'APPELLO DI MILANO depositata in data 06/11/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/01/2022 dal Consigliere Dott. MARCO DELL'UTRI;



Rilevato che,

con sentenza resa in data 6/11/2019, la Corte d'appello di Milano, per quel che ancora rileva in questa sede, ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha rigettato la domanda proposta da

la condanna di Nicola della UnipolSai Assicurazioni s.p.a. e della Allianz s.p.a. (quest'ultima in qualità di compagnia indicata per il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada), al risarcimento, in favore degli attori, dei danni subiti a seguito del sinistro stradale dedotto in giudizio, in occasione del quale era deceduto Leonardo , congiunto degli attori, il quale, procedendo a piedi e contromano, rispetto al senso di marcia percorso con la propria autovettura da Nicola I era stato investito da quest'ultimo;

a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha evidenziato la correttezza della decisione del primo giudice nella parte in cui aveva escluso che gli attori avessero fornito la prova della partecipazione, alla dinamica del sinistro, di una terza autovettura rimasta non identificata, nonché nella parte in cui aveva accertato l'effettiva avvenuta adozione, da parte del nel condurre la propria autovettura in occasione del sinistro, di tutte le misure idonee ad evitare il fatto, nella specie verificatosi per l'esclusiva responsabilità della stessa vittima, avventuratasi a piedi contromano, lungo la strada percorsa dal al buio e senza dare alcun segno della propria presenza *in loco*, determinando pertanto le condizioni per la configurabilità del proprio investimento alla stregua di un fatto del tutto imprevedibile e inevitabile;

avverso la sentenza d'appello,

, propongono ricorso per cassazione sulla base di due motivi d'impugnazione;

UnipolSai Assicurazioni s.p.a. e Allianz s.p.a. resistono con controricorso;

Nicola I non ha svolto difese in questa sede;

UnipolSai Assicurazioni s.p.a. e Allianz s.p.a. hanno depositato memoria;

considerato che,

con il primo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 2054, co. 1, 2697 e 2728 c.c. (in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale dettato una motivazione inadeguata in relazione all'accertamento dei fatti di causa, con particolare riguardo all'accertamento dell'effettiva responsabilità, quantomeno concorsuale, del nella causazione del sinistro dedotto in giudizio, trascurando erroneamente di rilevare, ad esito dell'esame degli elementi istruttori complessivamente acquisiti, la mancata dimostrazione, da parte di quest'ultimo, dell'effettiva adozione di tutte le misure idonee ad evitare il sinistro, e ritenendo, altrettanto erroneamente, che le informazioni probatorie acquisite avessero comprovato l'effettiva imprevedibilità e inevitabilità dell'impatto tra l'automobile condotta dal e il ;

il motivo è inammissibile;

osserva il Collegio come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, in materia di responsabilità civile da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, in caso di investimento di pedone la responsabilità del conducente è esclusa quando risulti provato che non vi era, da parte di quest'ultimo, alcuna possibilità di prevenire l'evento, situazione ricorrente allorché il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile ed anormale, sicché l'automobilista si sia trovato nell'oggettiva impossibilità di avvistararlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti. Tanto si veri-

fica quando il pedone appare all'improvviso sulla traiettoria del veicolo che procede regolarmente sulla strada, rispettando tutte le norme della circolazione stradale e quelle di comune prudenza e diligenza (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4551 del 22/02/2017, Rv. 643134 - 01);

sul punto, varrà sottolineare come l'accertamento del comportamento colposo del pedone investito da veicolo non sia sufficiente per l'affermazione della sua esclusiva responsabilità, essendo pur sempre necessario che l'investitore vinca la presunzione di colpa posta a suo carico dall'art. 2054, comma 1, c.c., dimostrando di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno e tenendo conto che, a tal fine, neanche rileva l'anomalia della condotta del primo, ma occorre la prova che la stessa non fosse ragionevolmente prevedibile e che il conducente avesse adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 8663 del 04/04/2017, Rv. 643838 - 01);

nel caso di specie, il giudice *a quo*, sulla base degli elementi di prova complessivamente acquisiti al giudizio, ha accertato che il
-
, in occasione del sinistro in esame, ebbe ad uniformare la propria condotta stradale al rispetto di tutte le misure idonee ad evitare l'impatto con la vittima, essendo emerso come lo stesso procedesse ad una velocità adeguata, rispetto alle concrete condizioni di tempo e di luogo in cui il sinistro ebbe a verificarsi, tenendo accese le luci anabbaglianti (in coerenza con lo stato e le condizioni dei luoghi) e mantenendo la propria autovettura entro la mezzeria di pertinenza (cfr. pag. 9 della sentenza impugnata);

correlativamente, la corte territoriale ha sottolineato come gli elementi di prova acquisiti avessero confermato che la condotta della vittima fosse stata piuttosto connotata da assoluta imprevedibilità e abnormità (con la conseguente inevitabilità dell'impatto con il mezzo condotto dal
essendo emerso che il
procedesse a piedi contromano (rispetto al senso di marcia dell'autovettura antagonista), senza giubbotto catarifrangente (nonostante l'assenza di il-

luminazione pubblica in condizioni di buio), e nonostante la presenza di una curva destrorsa che parzialmente limitava la visuale degli automobilisti provenienti nel senso di marcia del con la conseguente mancata adozione di alcuna misura che potesse effettivamente segnalare la propria presenza *in loco*, si da indurre a ritenere l'imprevedibilità di detta presenza della vittima sulla sede stradale e, dunque, l'inevitabilità dell'impatto, una volta attestata l'assoluta irreprensibilità della condotta stradale dell'automobilista;

ciò posto, essendosi il giudice *a quo* pienamente uniformato ai principi di diritto più sopra richiamati, deve ritenersi che, attraverso la censura in esame, i ricorrenti si siano sostanzialmente limitati a sollecitare la corte di legittimità a procedere a una rilettura nel merito degli elementi di prova acquisiti nel corso del processo, in contrasto con i limiti del giudizio di cassazione e con gli stessi limiti previsti dall'art. 360 n. 5 c.p.c. (nuovo testo) sul piano dei vizi rilevanti della motivazione;

in particolare, varrà considerare come i ricorrenti risultino aver prospettato le proprie doglianze attraverso la denuncia di un'errata ricognizione della fattispecie concreta, e non già della fattispecie astratta prevista dalle norme di legge richiamate (operazione come tale estranea al paradigma del vizio di cui all'art. 360, n. 3, c.p.c.), neppure coinvolgendo, la prospettazione critica degli istanti, l'eventuale falsa applicazione delle norme richiamate sotto il profilo dell'erronea sussunzione giuridica di un fatto in sé incontrovertito, insistendo propriamente gli stessi nella prospettazione di una diversa ricostruzione dei fatti di causa, rispetto a quanto operato dal giudice *a quo*;

nel caso di specie, al di là del formale richiamo, contenuto nell'epigrafe dei motivi d'impugnazione in esame, al vizio di violazione e falsa applicazione di legge, l'*ubi consistam* delle censure sollevate dagli odierni ricorrenti deve piuttosto individuarsi nella negata congruità dell'interpretazione fornita dalla corte territoriale del contenuto

rappresentativo degli elementi di prova complessivamente acquisiti e dei fatti di causa rilevanti;

si tratta, come appare manifesto, di argomentazioni critiche con evidenza dirette a censurare una (tipica) erronea ricognizione della fattispecie concreta, di necessità mediata dalla contestata valutazione delle risultanze probatorie di causa; e pertanto di una tipica censura diretta a denunciare il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il provvedimento impugnato;

ciò posto, i motivi d'impugnazione così formulati devono ritenersi inammissibili, non essendo consentito alla parte censurare come violazione di norma di diritto, e non come vizio di motivazione, un errore in cui si assume che sia incorso il giudice di merito nella ricostruzione di un fatto giuridicamente rilevante, sul quale la sentenza doveva pronunciarsi, non potendo ritenersi neppure soddisfatti i requisiti minimi previsti dall'art. 360 n. 5 c.p.c. ai fini del controllo della legittimità della motivazione nella prospettiva dell'omesso esame di fatti decisivi controversi tra le parti;

con il secondo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per *error in iudicando*, per avere la corte territoriale erroneamente condotto l'esame relativo all'attendibilità del testimone in ordine al punto concernente l'effettiva presenza di una terza autovettura sul teatro del sinistro, pervenendo a un giudizio di non credibilità di detto testimone in forza di argomentazioni del tutto illogiche ed arbitrarie, in palese violazione delle regole giuridiche e prudenziali poste a presidio della corretta interpretazione degli elementi di prova acquisiti al processo;

il motivo è inammissibile;

osserva il Collegio come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, l'esame delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di

quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 1, Sentenza n. 16056 del 02/08/2016, Rv. 641328 - 01);

nel caso di specie, il giudice d'appello ha espressamente sottolineato le ragioni della ritenuta inattendibilità del teste (cfr. pagg. 7-8 della sentenza impugnata), evidenziando come la presenza dello stesso sul teatro del sinistro dovesse verosimilmente ritenersi esclusa, essendo emerso: 1) che lo stesso, in occasione dell'investimento, non ebbe alcun contatto, né con il , né con la moglie del né con nessuno dei soggetti certamente presente sul luogo del fatto; 2) che la relativa presenza non era stata verbalizzata e che lo stesso non era stato identificato da alcuno; 3) che il non ebbe a fare alcun riferimento alla sua esistenza, e che i figli del (ai quali i), in sede di escussione testimoniale, aveva affermato di aver fornito le proprie generalità al momento del fatto) non risulta fossero mai giunti sul luogo del sinistro; 4) che il non risulta essere stato indicato quale teste di riferimento nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, e che i testi di riferimento indicati dal più volte citati, non sono mai comparsi; 5) che della presenza del sui luoghi del fatto nessuno ebbe mai a parlare, e soprattutto il il quale ben avrebbe avuto interesse a coinvolgere un eventuale terzo estraneo quale responsabile o corresponsabile del sinistro appena consumato;

la piena congruità logico-giuridica di dette argomentazioni, in relazione alla motivazione dell'inattendibilità di quanto dichiarato dal te-

ste nel corso del giudizio, vale a escludere l'ammissibilità dell'odierna pretesa dei ricorrenti di ridiscuterne i termini in questa sede, attesi gli indicati limiti del giudizio di legittimità;

sulla base delle argomentazioni sin qui illustrate, dev'essere formalmente attestata l'inammissibilità del ricorso, con la conseguente condanna dei ricorrenti al rimborso, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del presente giudizio, secondo la liquidazione di cui al dispositivo, oltre all'attestazione della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-*quater*, dell'art. 13 del d.p.r. n. 115/2002;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al rimborso, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 6.500,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori come per legge.

Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-*quater*, dell'art. 13 del d.p.r. n. 115/2002.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione del 27/1/2022.

Il Funzionario Giudiziario
Francesco CATANIA

DEPOSITO:

oggi

28 MAR 2022
Il Funzionario Giudiziario
Francesco CATANIA

Il Presidente

Angelo Spinto